



LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA*

la seguente legge:

I N D I C E

TITOLO I – DEFINIZIONE DELLE POLITICHE PER LA MONTAGNA

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Conferenza per la montagna
- Art. 3 – Interventi di interesse interregionale

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

- Art. 4 – Intese istituzionali di programma per lo sviluppo della montagna
- Art. 5 – Procedimento per l'intesa istituzionale
- Art. 6 – Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone montane
- Art. 7 – Partecipazione della società civile

TITOLO III – FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA MONTAGNA

CAPO I – Partecipazione della Regione alla programmazione negoziata per la montagna

- Art. 8 – Programma regionale per la montagna
- Art. 9 – Programma attuativo annuale
- Art. 10 – Nucleo tecnico regionale

CAPO II – Trasferimenti regionali alle Comunità montane per lo sviluppo della montagna

- Art. 11 – Fondi per la montagna
- Art. 12 – Riparto e destinazione dei fondi

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER LO SVI- LUPPO DELLE ZONE MONTANE

- Art. 13 – Organizzazione dei servizi scolastici
- Art. 14 – Coordinamento dei servizi di trasporto
- Art. 15 – Sviluppo dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici
- Art. 16 – Accordi interprofessionali per il settore delle produzioni forestali
- Art. 17 – Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane
- Art. 18 – Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
- Art. 19 – Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
- Art. 20 – Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico
- Art. 21 – Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori
- Art. 22 – Interventi per la promozione di nuove imprese e modifica della legge regionale n. 3 del 1999
- Art. 23 – Contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico

TITOLO V – NORME FINALI

- Art. 24 – Copertura finanziaria
- Art. 25 – Disposizioni transitorie
- Art. 26 – Modifica alla legge regionale n. 11 del 2001, in materia di contributi per il primo impianto ed il funzionamento delle Comunità montane
- Art. 27 – Modifica alla legge regionale n. 30 del 1981 e istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali
- Art. 28 – Abrogazioni

TITOLO I DEFINIZIONE DELLE POLITICHE PER LA MONTAGNA

Art. 1 *Principi generali*

1. La Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali.

2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare:

- a) a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;
- b) a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
- c) a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di utilità sociale;
- d) a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi territoriali locali;
- e) a promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
- f) a realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei progetti di contenimento della presenza di CO₂ nell'atmosfera;
- g) a stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale;
- h) a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e delle Comunità montane.

3. Le Comunità montane promuovono l'attuazione delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane attraverso il sistema della programmazione negoziata definito dal Titolo II della presente legge, ricercando altresì il coinvolgimento delle comunità locali e l'integrazione degli interventi pubblici e privati.

4. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano anche ai Comuni nati dalla trasformazione di una Comunità montana, realizzata mediante la fusione dei Comuni compresi.

5. Ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto dalla Giunta regionale.

Art. 2

Conferenza per la montagna

1. La Regione Emilia-Romagna convoca almeno una volta all'anno la Conferenza per la montagna costituita dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province, dai Sindaci dei Comuni montani di cui all'articolo 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai loro delegati.

2. La Conferenza elabora linee di indirizzo per il coordinamento delle politiche di sviluppo delle zone montane e per la definizione dei contenuti delle intese istituzionali di cui all'articolo 4.

3. Nella elaborazione delle linee di indirizzo la Conferenza persegue la condivisione degli obiettivi generali con le associazioni ambientali, economiche e sociali, anche attraverso l'istituzione di tavoli di consultazione o di gruppi di lavoro congiunti.

4. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione.

5. La Conferenza si avvale del supporto tecnico di un gruppo di lavoro costituito dal nucleo di cui all'articolo 10 e dai funzionari designati collegialmente dalle Comunità montane e dalle Province.

Art. 3

Interventi di interesse interregionale

1. La Regione Emilia-Romagna, anche sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, promuove accordi con le altre Regioni per la predisposizione di programmi e progetti d'interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.

2. I programmi e i progetti di interesse interregionale, di cui al comma 1, sono predisposti sentite le Province, le Comunità montane ed i Comuni coinvolti.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Art. 4

Intese istituzionali di programma per lo sviluppo della montagna

1. Le Comunità montane, in forma singola o associata, promuovono una intesa istituzionale di programma volta ad individuare e coordinare, insieme ai Comuni, alla Provincia ed alla Regione, e attraverso il confronto con le parti sociali, le azioni da realizzare per favorire lo sviluppo socio-economico della zona montana, ai sensi dell'articolo 1.

2. L'intesa costituisce un impegno a collaborare per la realizzazione di un insieme di azioni a carattere strategico relative all'ambito territoriale considerato, in una prospettiva temporale pluriennale.

3. L'intesa, quale patto locale per lo sviluppo delle zone montane, costituisce riferimento necessario per gli atti di programmazione degli enti sottoscrittori, per l'allocazione delle risorse settoriali, comunitarie, nazionali, regionali e locali.

4. I contenuti dell'intesa sono definiti in conformità alle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna ed in coerenza agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.

5. L'intesa può prevedere l'avvalimento della Comunità montana da parte della Provincia o della Regione per l'esercizio di funzioni di loro competenza, qualora ciò risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e conforme ai principi di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

6. L'intesa assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 5

Procedimento per l'intesa istituzionale

1. Le Comunità montane definiscono i contenuti della proposta di intesa istituzionale promuovendo ai sensi dell'articolo 7 la concertazione con le parti sociali e la partecipazione dei cittadini e provvedendo alla consultazione delle autorità di bacino, degli enti di gestione delle aree naturali protette, dei consorzi di bonifica, dei consorzi forestali o loro strutture aggregative e dei gestori di servizi pubblici operanti nel territorio.

2. L'intesa istituzionale si intende conclusa con l'assenso della maggioranza dei Comuni, che rappresenti la maggioranza sia della popolazione residente, sia della superficie del territorio interessato, e con l'assenso unanime espresso dalle seguenti amministrazioni:

- a) Comunità montana o Comunità montane associate per la promozione dell'intesa;
- b) Province competenti per l'ambito territoriale;
- c) Regione.

3. L'intesa istituzionale è attuata mediante gli accordi-quadro di cui all'articolo 6 e le azioni di cui al Titolo IV, nonché mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti.

Art. 6

Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone montane

1. L'intesa istituzionale di cui all'articolo 4 è attuata mediante accordi-quadro, sulla base di proposte elaborate dalla Comunità montana.

2. L'accordo-quadro definisce le azioni di competenza dei soggetti partecipanti, indicando in particolare:

- a) le attività e gli interventi da realizzare, con tempi e modalità di attuazione, ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti procedurali;
- b) i soggetti responsabili delle singole attività ed interventi, e gli impegni specifici assunti da ciascun partecipante;
- c) gli eventuali accordi di programma, conferenze di servizi o convenzioni, necessari per l'attuazione dell'accordo-quadro;
- d) le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti;
- e) gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'attivazione di interventi sostitutivi da parte della conferenza di programma di cui al comma 6;
- f) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti;
- g) il diritto di recesso dei soggetti partecipanti, e le relative condizioni;
- h) le condizioni per l'adesione di eventuali ulteriori partecipanti all'accordo-quadro;
- i) i contenuti sostanziali dell'accordo-quadro non modificabili se non attraverso la rideterminazione dell'accordo.

3. All'accordo-quadro partecipano i seguenti soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione:

- a) i soggetti aderenti all'intesa istituzionale;
- b) gli altri enti pubblici ed i gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico individuati dalla Comunità montana, che si impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto dall'accordo-quadro;
- c) le parti sociali le quali contribuiscano direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro;
- d) i soggetti privati di cui al comma 4, interessati a concorrere con interventi o attività a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro.

4. La Comunità montana individua i soggetti privati partecipanti all'accordo-quadro, di cui al comma 3, lettera d), sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'individuazione.

5. I contenuti della proposta di accordo-quadro sono definiti dalla Comunità montana con il concorso dei Comuni in essa compresi e con la consultazione della cittadinanza e delle associazioni ambientali, economiche e sociali, ai sensi dell'articolo 7.

6. Il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione dell'accordo-quadro è svolto da una conferenza di programma, costituita dai rappresentanti designati dai sottoscrittori. La conferenza provvede, in particolare, alle determinazioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere c), e), f), g), h) e per l'adeguamento dei contenuti dell'accordo-quadro, nel rispetto delle previsioni di cui alla lettera i) dello stesso comma.

7. La Comunità montana costituisce l'autorità di programma preposta a:

- a) presiedere la conferenza di programma;
- b) esercitare i controlli e le sollecitazioni necessarie per promuovere il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai partecipanti;
- c) monitorare gli effetti sul territorio e sulla comunità locale conseguenti all'attuazione degli interventi;
- d) riferire periodicamente alla conferenza di programma sullo stato di avanzamento degli interventi e sugli esiti del monitoraggio di cui alla lettera c);
- e) proporre i provvedimenti di competenza della conferenza di programma.

8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 7, la Comunità montana si avvale di una struttura operativa alla quale partecipano anche i funzionari designati dai Comuni, secondo quanto previsto nell'accordo-quadro.

9. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7

Partecipazione della società civile

1. Le Comunità montane individuano forme di partecipazione atte a garantire la consultazione della società civile nell'ambito della definizione dei contenuti delle proposte di intesa istituzionale e di accordo-quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti di tale consultazione.

TITOLO III FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA MONTAGNA

CAPO I

Partecipazione della Regione alla programmazione negoziata per la montagna

Art. 8

Programma regionale per la montagna

1. Il Consiglio regionale definisce con un atto di programmazione a valenza anche pluriennale gli obiettivi di sviluppo da perseguire nell'ambito delle intese istituzionali di cui all'articolo 4 ed i criteri generali per l'utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili, rispetto ai diversi ambiti territoriali ed ai diversi settori di intervento, prevedendo priorità di finanziamento per gli ambiti nei quali si realizzano processi di fusione tra Comuni o Co-

munità montane e per le intese istituzionali promosse unitariamente da parte di più Comunità montane.

2. La proposta dell'atto di programmazione è predisposta dalla Giunta regionale in coerenza alle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 3 del 1999, e della Conferenza regionale per l'economia e il lavoro di cui all'articolo 34 della stessa legge regionale.

3. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nell'atto di cui al comma 1, la legge annuale di bilancio riserva almeno il due per cento delle risorse regionali per gli investimenti agli interventi per lo sviluppo delle zone montane da realizzare attraverso il sistema della programmazione negoziata di cui al Titolo II della presente legge, allocando tali risorse in un apposito fondo speciale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio.

Art. 9

Programma attuativo annuale

1. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei criteri generali definiti dall'atto di programmazione di cui all'articolo 8, e sulla base delle proposte di accordo-quadro, approva un programma attuativo annuale il quale determina:

- a) la ripartizione delle risorse definite dalla legge annuale di bilancio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, tra le diverse azioni di competenza regionale previste nell'ambito delle proposte di accordo-quadro, provvedendo contestualmente alla destinazione delle risorse stesse negli appositi capitoli di spesa, tenuto conto delle specifiche leggi settoriali di spesa;
- b) gli eventuali ulteriori stanziamenti di bilancio da utilizzare per la realizzazione degli interventi di competenza regionale previsti nell'ambito delle proposte di accordo-quadro;
- c) l'approvazione dei contenuti delle proposte di accordo-quadro e il mandato per le relative sottoscrizioni;
- d) l'individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito degli accordi-quadro.

2. Il programma attuativo annuale ha l'efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini dell'individuazione degli interventi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio da utilizzare.

3. Le strutture regionali individuate nel programma attuativo annuale, in relazione alle loro competenze settoriali, curano l'attuazione degli interventi regionali previsti negli accordi-quadro nell'osservanza delle discipline sostanziali e delle procedure di gestione previste dalle norme di settore.

Art. 10

Nucleo tecnico regionale

1. L'integrazione delle attività dei settori regionali competenti all'attuazione delle politiche per lo sviluppo della montagna è assicurata da un nucleo tecnico interdirezionale, il quale adempie alle seguenti funzioni:

- a) provvede al coordinamento, al monitoraggio ed al controllo nell'attuazione degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, previsti nell'ambito degli accordi-quadro;
- b) assicura l'assistenza tecnica al Presidente della Regione ed ai relativi delegati nell'ambito della negoziazione delle intese istituzionali per la montagna, di cui

all'articolo 4, e degli accordi-quadro di cui all'articolo 6;

- c) formula proposte in ordine alla definizione del programma attuativo annuale, di cui all'articolo 9.

CAPO II

Trasferimenti regionali alle Comunità montane per lo sviluppo della montagna

Art. 11

Fondi per la montagna

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna, gestiti dalle Comunità montane, attraverso i seguenti fondi:

- a) fondo regionale per la montagna: istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 97 del 1994, e dalle aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento definite con la legge annuale di bilancio;
- b) fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all'articolo 23;
- c) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite alla Regione, destinate alle Comunità montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali).

2. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del 1994, sono suddivise tra i due fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, secondo le seguenti quote:

- a) per una quota pari all'ottanta per cento, al fondo regionale per la montagna, di cui al comma 1, lettera a);
- b) per la restante quota, pari al venti per cento, al fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui al comma 1, lettera b).

3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 12

Riparto e destinazione dei fondi

1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), sono ripartite a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

- a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane;
- b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

2. Le risorse del fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali.

3. La Comunità montana destina le risorse acquisite dal fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), alle azioni previste nell'accordo-quadro di cui all'articolo 6, oppure, in mancanza di tale accordo, alla realizzazione di programmi annuali operativi attuativi dell'intesa istituzionale.

4. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di revoca dei finanziamenti, nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE

Art. 13

Organizzazione dei servizi scolastici

1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola dell'infanzia e dell'obbligo, nonché di opportunità formative nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche in integrazione tra loro, le Province e i Comuni, nel rispetto delle reciproche competenze, promuovono accordi di programma con gli enti competenti, e in particolare con gli organi decentrati del Ministero dell'istruzione e con le istituzioni scolastiche interessate.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire una adeguata offerta di sedi e di spazi per le attività educative e formative, nonché l'organizzazione ottimale della rete scolastica, dei trasporti e degli altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico.

3. La Comunità montana, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla specifica realtà territoriale e sociale dell'area.

Art. 14

Coordinamento dei servizi di trasporto

1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilità e la fruizione immediata dei servizi.

2. I Comuni montani autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 97 del 1994, stabiliscono con apposito regolamento le modalità di organizzazione e di gestione dei servizi di trasporto di persone e di merci di prima necessità in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia, tenendo conto delle proposte di cui al comma 1.

3. La Regione, le Province e le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nella definizione degli accordi di programma e dei contratti di servizio per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle proposte di

cui al comma 1, nonché dei regolamenti comunali di cui al comma 2.

Art. 15

Sviluppo dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici

1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione dell'articolo 24 della legge n. 97 del 1994, d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati per il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, anche attraverso l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.

2. La Regione, anche attraverso accordi con lo Stato e i gestori delle reti, promuove la diffusione delle telecomunicazioni a banda larga nelle aree montane, al fine di garantire l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi telematici e al fine di favorire la localizzazione di nuove attività imprenditoriali e lo sviluppo del telelavoro.

3. La Regione attraverso accordi tra i Comuni e i gestori delle reti, promuove progetti specifici tesi a portare la copertura dei segnali televisivi e di quelli di telefonia mobile nelle zone di montagna ancora scoperte.

Art. 16

Accordi interprofessionali per il settore delle produzioni forestali

1. La Regione, d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile delle produzioni forestali e dell'economia del legno anche attraverso accordi tra le imprese, i proprietari ed i gestori di aree forestali e gli operatori della filiera del legno, in forma singola ovvero associata, per un miglior utilizzo delle risorse forestali regionali.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono concernere altresì la produzione di energia elettrica da fonte alternativa, mediante utilizzo di bio-masse e di scarti delle lavorazioni forestali, coinvolgendo le imprese interessate a tale produzione.

Art. 17

Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 4 della legge n. 97 del 1994, la Regione, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accorda, nel rispetto della legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa), preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni montani, sino alla concorrenza di almeno il trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione, ampliamento e consolidamento della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

- a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che non abbiano ancora compiuto i quarant'anni di età;
- b) società di persone e società cooperative considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12, comma sesto, lettere a) e b) della leg-

ge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), nelle quali almeno il quaranta per cento dei soci sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant'anni;

- c) società di capitali considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12, comma sesto, lettera c) della legge n. 153 del 1975, nelle quali almeno il quaranta per cento degli amministratori, e comunque tutti i rappresentanti legali, sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant'anni; nelle società in accomandita per azioni deve inoltre essere costituito da imprenditori agricoli a titolo principale, di età inferiore a quarant'anni, almeno il quaranta per cento dei soci accomandatari;
- d) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994.

2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane, sulla base di criteri predeterminati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni agricoli.

Art. 18

Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici

1. Al fine di promuovere e valorizzare le produzioni agricole, alimentari e culinarie tradizionali e tipiche dei territori montani, la Comunità montana:

- a) fornisce supporto ai produttori locali nella preparazione della documentazione necessaria alla richiesta di "denominazione di origine" o "indicazione geografica", di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e per l'inserimento nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del Dlgs 30 aprile 1998, n. 173);
- b) favorisce la formazione di associazioni finalizzate alla riscoperta delle tradizioni storico-culturali e culinarie del territorio;
- c) promuove e partecipa a progetti finalizzati alla valorizzazione delle produzioni da agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, anche attraverso fiere e manifestazioni specifiche;
- d) promuove e partecipa a progetti finalizzati alla riscoperta dei prodotti tipici del territorio, anche con il coinvolgimento degli istituti scolastici locali.

Art. 19

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale

1. Le Comunità montane operano al fine della salvaguardia dell'identità culturale e sociale degli ambiti terri-

toriali, quale elemento fondante di coesione e di valorizzazione del sistema locale.

2. In particolare, le Comunità montane promuovono la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio, anche attraverso la promozione delle attività espressive tradizionali e popolari ed anche con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato e delle altre associazioni interessate.

3. Le Comunità montane sostengono la salvaguardia e la valorizzazione dei mestieri tradizionali della zona, anche con progetti di formazione ed altri interventi per la riqualificazione e la promozione delle attività artigianali a carattere artistico e tradizionale individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).

Art. 20

Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico

1. Le Comunità montane operano al fine di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico della montagna quale elemento portante della sua valorizzazione per lo sviluppo del turismo di qualità.

Art. 21

Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994, in materia di semplificazione del regime fiscale per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori, la Giunta regionale individua i Comuni montani con meno di mille abitanti ed i centri abitati con meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni montani.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

Art. 22

Interventi per la promozione di nuove imprese e modifica della legge regionale n. 3 del 1999

1. Al comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera a bis):

«a bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane;».

2. Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione, nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

Art. 23

Contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico

1. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle proprie aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e ra-

zionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico, oltre che al mantenimento degli impianti di forestazione attuati per il contenimento della CO₂ in atmosfera.

2. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.

3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone di crinale o di vallata caratterizzate da maggiori rischi di spopolamento e di dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 24

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, la Regione fa fronte con le disponibilità dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

2. Ulteriori risorse regionali che si rendessero disponibili in sede di approvazione della legge annuale di bilancio verranno allocate in apposito specifico accantonamento, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 40 del 2001 e nel rispetto della natura economica delle spese da finanziare.

3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001.

4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui all'articolo 11, la Regione fa fronte:

- a) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul Capitolo 03455 (risorse regionali) afferente alla unità previsionale di base (UPB) 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna, e sul Capitolo 03444 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione;
- b) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le piccole opere ed attività di risanamento idrogeologico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul Capitolo 03446 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione;
- c) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere pubbliche montane, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul Capitolo 03448 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione, sulla

base delle assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, destinate alle Comunità montane, disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 244 del 1997.

5. Per gli esercizi finanziari successivi all'esercizio 2003 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare l'iscrizione degli oneri relativi nonché l'eventuale aggiornamento della denominazione e della numerazione dei capitoli di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nel rispetto delle assegnazioni statali destinate alla Regione stessa e degli equilibri economico-finanziari del bilancio regionale.

Art. 25

Disposizioni transitorie

1. I piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, approvati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna), e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere attuati secondo le disposizioni previgenti.

2. I piani in scadenza nel corso dell'anno 2003, possono essere aggiornati, prorogandone la validità per il successivo anno finanziario.

Art. 26

Modifica alla legge regionale n. 11 del 2001, in materia di contributi per il primo impianto ed il funzionamento delle Comunità montane

1. Nella legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7 bis:

«Art. 7 bis

Contributi per le spese di primo impianto di funzionamento delle Comunità montane

1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

- a) una prima quota di 260 mila Euro è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità montane;
- b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità montane;
- c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione.».

Art. 27

Modifica alla legge regionale n. 30 del 1981 e istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali

1. Nella legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

«Art. 3 bis
Albo regionale delle imprese forestali

1. È istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.
2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.
3. L'albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

4. Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni relative all'iscrizione ed alla cancellazione delle imprese dall'albo, ed alle modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.».

Art. 28
Abrogazioni

1. La legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna) è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 25 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 gennaio 2004

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1437 del 21 luglio 2003; oggetto consiliare n. 4686 (VII legislatura); dei consiglieri Ridolfi, Filippi, Francesconi, Leoni, Lombardi, Nervegna, Salomoni, Villani e Varani, presentato in data 8 maggio 2002; oggetto consiliare n. 2880 (VII legislatura);

- pubblicati sul Supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione rispettivamente, sul n. 256 in data 31 luglio 2003 e n. 168 in data 14 maggio 2002;
- assegnati alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali" in sede referente e in sede consultiva,

per l'oggetto n. 4686, alle Commissioni consiliari "Attività produttive", "Territorio Ambiente Infrastrutture" e "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro"; per l'oggetto n. 2880, alle Commissioni consiliari "Attività produttive", "Territorio Ambiente Infrastrutture", "Sanità e Politiche sociali" e "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 11 del 3 dicembre 2003, con richiesta di relazione orale in aula del consigliere Zanichelli;

- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 gennaio 2004 atto n. 125.

AVVERTENZA – IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE ALL'ART. 4

Comma 5

1) Il testo dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (concernente **Riforma del sistema regionale e locale**) è il seguente.

«Art. 10 – *Principi generali per la ripartizione delle funzioni*

1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
 - a) sussidiarietà, ai fini del conferimento della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica, territoriale ed organizzativa;
 - b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacità dell'amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
 - c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale;
 - d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti.

Comma 6

2) Il testo dell'art. 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali** è il seguente:

«Art. 28 – *Funzioni*

omissis

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla Provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

omissis».

NOTA ALL'ART. 6

Comma 9

1) Il testo dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi** è il seguente:

«Art. 11

omissis

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

NOTE ALL'ART. 8

Comma 2

1) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 30 – *Espressione dei pareri*

1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta regionale pareri in ordine a:
 - a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
 - b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;
 - c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
 - d) atti generali di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente».

2) Il testo dell'art. 34 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 34 – Conferenza regionale per l'economia e il lavoro

1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con provvedimento della Giunta regionale 5 ottobre 1993, n. 4859 costituisce strumento di confronto tra la Giunta regionale e le associazioni economiche e sindacali, ferme restando le forme di consultazione delle associazioni economiche e sindacali. Essa inoltre costituisce sede di concertazione secondo le modalità indicate ai sensi del comma 2.

2. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalità di organizzazione, funzionamento e composizione della Conferenza».

NOTE ALL'ART. 11

Comma 1

1) Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente **Nuove disposizioni per le zone montane** è il seguente:

«Art. 2 – Fondo nazionale per la montagna
omissis

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le Regioni e le Province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

omissis».

2) Il testo dell'art. 1, comma 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente **Nuove disposizioni per le zone montane** è il seguente:

«Art. 1 – Finalità della legge

omissis

4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili:

- territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;
- economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
- sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;
- culturale e delle tradizioni locali.

omissis».

3) Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente **Nuove disposizioni per le zone montane** è il seguente:

«Art. 7 – Tutela ambientale

omissis

3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso le comunità montane, di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale».

4) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 concernente **Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali** è il seguente:

«Art. 6 – Finalità ed attribuzione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti

omissis

2. Alle Province, ai Comuni ed alle comunità montane spettano contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti con le seguenti modalità:

omissis

- per le comunità montane il fondo è distribuito alle Regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'U.N.C.E.M.».

5) Il testo dell'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente **Nuove disposizioni per le zone montane** è il seguente:

«Art. 2 – Fondo nazionale per la montagna

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le Regioni e le Province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

4. Le Regioni e le Province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le Province autonome

sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali».

Comma 3

6) Il testo dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 concernente **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 40 – Legge finanziaria regionale

1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di previsione annuale e pluriennale, è adottato un provvedimento legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalità:

- il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti già autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;
- la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti già autorizzati in passato;
- l'introduzione di modifiche alle modalità di intervento per il costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi;
- la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.

2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, è approvata immediatamente prima delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa».

NOTE ALL'ART. 14

Comma 2

1) Il testo dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente **Nuove disposizioni per le zone montane** è il seguente:

«Art. 23 – Deroghe in materia di trasporti

1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive Regioni, per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le Regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei Comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima necessità, con particolari modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale».

NOTE ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente **Nuove disposizioni per le zone montane** è il seguente:

«Art. 24 – Informatica e telematica

1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.

2. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCCEM.

4. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCCEM, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna».

NOTE ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'art. 13, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente **Nuove disposizioni per le zone montane** è il seguente:

«Art. 13 – Interventi per lo sviluppo di attività produttive

omissis

4. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le Regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni montani, nonché dalle cooperative agricole di cui all'art. 16, Legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprietà

coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali».

2) La legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 concerne **Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa.**

3) Il testo dell'art. 12, comma sesto, lettere a) e b), della legge 9 maggio 1975, n. 153 concernente **Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura** è il seguente:

«Art. 12

omissis

Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:

- nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

omissis».

4) Il testo dell'art. 12 comma sesto, lettera c), della legge 9 maggio 1975, n. 153 concernente **Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura** è il seguente:

«Art. 12

omissis

Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:

omissis

- nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni».

5) Il testo dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 concernente **Norme sui contratti agrari** è il seguente:

«Art. 49 – *Diritti degli eredi*

Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.

L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.

I contratti agrari non si sciogliono per la morte del concedente.

In caso di morte dell'affittuario mezzadro, colono, compartecipante o socciario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma».

6) Il testo dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente **Nuove disposizioni per le zone montane** è il seguente:

«Art. 4 – *Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola*

1. Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.

2. Il diritto di cui al comma 1 è acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino:

- di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponente fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;
- che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia;
- di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;
- di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

3. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano».

7) Il testo dell'art. 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente **Nuove disposizioni per le zone montane** è il seguente:

«Art. 5 – *Procedura per l'acquisto della proprietà*

1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'articolo 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione.

2. Il prezzo di acquisto è costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 26 maggio 1965, n. 590.

3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il

corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.

4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.

5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto di credito nella provincia dove è ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della notificazione si acquisisce la proprietà.

6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice».

Comma 2

8) Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi** è il seguente:

«Art. 12

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

NOTE ALL'ART. 18

Comma 1

1) Il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 concernente **Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari**

2) Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 concernente **Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del DLgs 30 aprile 1998, n. 173** è il seguente:

«Art. 3 – *Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali*

1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

2. L'elenco è formato dai prodotti definiti tradizionali dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi.

3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

3) Il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 concernente **Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

NOTA ALL'ART. 19

Comma 3

1) Il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 concernente **Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.**

NOTA ALL'ART. 21

Comma 1

1) Il testo dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente **Nuove disposizioni per le zone montane** è il seguente:

«Art. 16 – *Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali*

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive Regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale».

NOTA ALL'ART. 22

Comma 1

1) Il testo dell'art. 54, comma 4, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 54 – *Programma regionale*

omissis

4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente:

- la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;
- la qualificazione delle risorse umane;
- l'attività nel lavoro autonomo e nelle professioni;

- d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni conferite alla Regione dal DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, di iniziative a sostegno delle aziende in difficoltà, in particolare per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
- e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;
- f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;
- g) la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione e l'applicazione di metodologie di qualità totale basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;
- h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di rischi, la tutela della salute, la qualità ambientale interna ed esterna alle imprese;
- i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione.

omissis».

NOTE ALL'ART. 24

Comma 2

1) Il testo dell'art. 28 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 concernente **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 28 – *Fondi speciali*

1. Nel bilancio di competenza e di cassa sono iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi speciali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.
3. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento alle assegnazioni delle unità previsionali di base esistenti oppure in nuove unità previsionali di base nonché dei corrispondenti capitoli di spesa ovvero di nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano gli interventi di spesa.
4. Sono tenuti distinti i fondi speciali destinati al finanziamento di spese correnti e di spese in conto capitale.
5. Al bilancio è allegato un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo speciale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi previsti stanziamenti di competenza.
6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spesa».

Comma 3

2) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera b) della L.R. 15 novembre 2000, n. 40 concernente **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 31 – *Variazioni di bilancio*

omissis

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
- omissis*
- b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate;

omissis».

Comma 4

2) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 concernente **Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali** è citato alla nota 4 all'art. 11.

NOTE ALL'ART. 25

Comma 1

1) Il testo dell'art. 27 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22 concernente **Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna** è il seguente:

«Art. 27 – *Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico*

1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta della Giunta, sentiti i Comuni che ne fanno parte.

2. Il Piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione.
3. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.
4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di sessanta giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale è motivatamente rinviato alla Comunità montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione ed alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla Comunità montana, il piano è da ritenersi approvato.
6. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato è inviato alla Regione.
7. Nel periodo di validità del Piano, la Comunità montana può adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti».

NOTA ALL'ART. 26

Comma 1

1) Il testo dell'art. 7 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali** è il seguente:

«Art. 7 – *Istituzione di nuove Comunità montane e modifica delle delimitazioni territoriali delle Comunità montane esistenti*

1. Qualora sia istituita una nuova Comunità montana, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali, indica i comuni che ne fanno parte e costituisce la Comunità stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana.
2. Qualora venga modificato l'ambito territoriale di una Comunità montana esistente, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali indica i comuni che ne fanno parte, regolando, ove necessario, gli aspetti successivi.
3. Nel corso della prima seduta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana provvede all'elezione del Presidente e della Giunta ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del DLgs n. 267 del 2000. Tali organi durano in carica sino al loro rinnovo ai sensi dello statuto.
4. Il Consiglio provvisorio delibera lo statuto entro sei mesi dalla data di costituzione della Comunità montana.
5. Il Consiglio eletto ai sensi del comma 1 dura in carica fino alla scadenza prevista dallo statuto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.».

NOTA ALL'ART. 27

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 concernente **Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 maggio 1974, n. 18 e alla L.R. 24 gennaio 1975, n. 6** è il seguente:

«Art. 3 – *Interventi di iniziativa pubblica*

Sono da considerarsi di iniziativa pubblica gli interventi, comprese le opere di servizio direttamente connesse, inclusi nei piani di cui all'art. 2 e promossi dagli enti delegati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Detti interventi sono a totale carico della Regione qualora siano attuati nei territori classificati montani ed in quelli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle leggi vigenti. Negli altri territori possono essere parimenti a totale carico della Regione gli interventi di iniziativa pubblica interessanti il demanio ed il patrimonio indisponibile degli Enti locali territoriali e di altre amministrazioni pubbliche.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo è di norma affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, in possesso dei requisiti previsti rispettivamente nei commi 1 e 2 dello stesso art. 17 della L. n. 97 del 1994. Gli importi dei lavori non possono essere annualmente superiori a 15.493,71 Euro per singolo coltivatore diretto, ovvero a 154.937,07 Euro per singola cooperativa.

Le opere previste nel presente articolo possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.».

NOTA ALL'ART. 28

Comma 1

1) La L.R. 19 luglio 1997, n. 22 concerne **Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna**.

